



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 392 del 22-06-2017

Ufficio PERSONALE

**Oggetto: SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA DI UN DIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 5 C.C.N.L. COMPARTO REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI DELL'11.04.2008.**

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di giugno il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che il dipendente matr. n. 406 risulta essere sottoposto, a far data 20 giugno u.s., alla misura cautelare degli arresti in carcere, nell'ambito di un procedimento penale, a suo carico;

Visto l'art. 5, comma 1 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 11.04.2008, che dispone testualmente: " Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà";

Visto il comma 7 del medesimo art. 5 che riconosce al dipendente sospeso dal servizio l'erogazione di una indennità alimentare pari al 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2 dlett. B) del CCNL del 14.09.2000, come sostituito dall'art. 10 del CCNL del 09.05.2006, la retribuzione di anzianità ove acquisita e gli assegni per il nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato;

Precisato che, durante il periodo di sospensione, il dipendente non matura la 13^a mensilità, considerata la natura assistenziale dell'indennità di cui all'art 5, comma 7, del CCNL 11.04.2008 Comparto Regione ed Autonomie Locali;

Dato atto che il provvedimento della sospensione cautelare dal servizio ha carattere obbligatorio e vincolante, in conseguenza dell'impossibilità da parte dell'Ente di ricevere la prestazione lavorativa, per effetto dell'applicazione, nei confronti del lavoratore, di una misura cautelare di restrizione della libertà personale;

Richiamato l'art. 107 del D.lvo n. 267/2000 e s.m.i ed in particolare la lett. e) che attribuisce ai Responsabili di servizio gli atti di amministrazione e gestione del personale;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione di Uffici e Servizi;

Per tutto quanto in premessa specificato,

DETERMINA

1) Applicare nei confronti del dipendente, matr. n. 406 la sospensione d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà, a far tempo dal 20 giugno u.s. e ciò in ottemperanza all'art. 5 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 11.04.2008.

2) Dare atto che in ossequio al comma 7 del citato articolo, al dipendente sospeso dal servizio in via cautelare, è corrisposta una indennità a pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2 lett. b) del CCNL 14.09.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni per il nucleo familiare se ed in quanto spettanti, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato.

3) Trasmettere gli atti al Presidente dell'U.P.D., ai sensi dell'art.6, c. 1, del vigente Regolamento di Disciplina, dandone contestuale comunicazione all'interessato mediante notifica del presente provvedimento.

4) Demandare al Servizio Personale di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.

5) Trasmettere copia del presente, per opportuna conoscenza al Sindaco, al Responsabile del Settore Amministrativo di assegnazione, al Segretario Comunale, all'OIV e al Revisore Unico dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto non comporta impegno di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 22-06-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero